

**Regolamento n. 62 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) —
Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli a motore con manubrio in riferimento
alla loro protezione dall'uso non autorizzato (*)**

1. CAMPO DI APPLICAZIONE
 - 1.1. Il presente regolamento si applica ai dispositivi di protezione progettati per impedire l'uso non autorizzato di veicoli a motore a due ruote con o senza sidecar e dei veicoli a motore a tre ruote provvisti di manubrio.
2. DEFINIZIONE

Ai fini del presente regolamento:

 - 2.1. Per «omologazione di un veicolo» s'intende l'omologazione di un tipo di veicolo in riferimento alla sua protezione dall'uso non autorizzato.
 - 2.2. Per «tipo di veicolo» s'intende una categoria di veicoli a motore che non differiscono per quanto concerne aspetti essenziali quali:
 - 2.2.1. indicazioni del produttore del tipo di veicolo,
 - 2.2.2. disposizione e progettazione del componente o dei componenti del veicolo su cui interviene il dispositivo di protezione,
 - 2.2.3. tipo di dispositivo di protezione.
 - 2.3. Per «dispositivo di protezione» s'intende un sistema volto a impedire l'uso non autorizzato del veicolo che assicura un'azione di blocco positiva dello sterzo o della trasmissione; tale sistema potrà essere di:
 - 2.3.1. tipo 1: che interviene unicamente e positivamente sul solo sterzo,
 - 2.3.2. tipo 2: che interviene positivamente sullo sterzo unitamente al dispositivo che disattiva il motore del veicolo,
 - 2.3.3. tipo 3: precaricato, che interviene sullo sterzo unitamente al dispositivo che disattiva il motore del veicolo,
 - 2.3.4. tipo 4: che interviene positivamente sulla trasmissione.
 - 2.4. Per «sterzo» s'intende il comando sterzante (manubrio), la testa dello sterzo e il suo rivestimento accessorio, il piantone dello sterzo e tutti gli altri componenti che influiscono sull'efficacia del dispositivo di protezione.
 - 2.5. Per «combinazione» s'intende una delle varianti appositamente progettate e realizzate di un sistema di chiusura che, azionato in modo positivo, consente il funzionamento del sistema di chiusura.
 - 2.6. Per «chiave» s'intende qualsiasi dispositivo progettato e realizzato per fornire un metodo di azionamento di un sistema di chiusura, a sua volta progettato e costruito per essere azionato unicamente mediante detto dispositivo.
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
 - 3.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo in riferimento ad un dispositivo di protezione per impedirne l'uso non autorizzato è presentata dal produttore del veicolo o da un suo rappresentante debitamente autorizzato.

(*) Pubblicazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 della decisione 97/836/CE del Consiglio del 27 novembre 1997 (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

- 3.2. La domanda è accompagnata dai documenti indicati di seguito in triplice copia e corredata delle seguenti informazioni specifiche:
- 3.2.1. descrizione dettagliata del tipo di veicolo in riferimento alla disposizione e progettazione del componente o dei componenti del veicolo su cui interviene il dispositivo di protezione;
- 3.2.2. disegni in scala appropriata e sufficientemente dettagliati per quanto concerne il dispositivo di protezione e il suo montaggio sul veicolo;
- 3.2.3. descrizione tecnica del dispositivo.
- 3.3. Al servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione è presentato:
- 3.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare, ove richiesto dal servizio tecnico; nonché
- 3.3.2. su richiesta del servizio tecnico, i componenti del veicolo ritenuti essenziali da detto servizio per le prove prescritte ai punti 5 e 6 del presente regolamento.
4. OMOLOGAZIONE
- 4.1. Se il tipo di veicolo presentato per l'omologazione a norma del presente regolamento è conforme alle prescrizioni di cui ai punti 5 e 6, l'omologazione del tipo di veicolo in questione è concessa.
- 4.2. A ciascun tipo omologato è assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente 00 per il regolamento nella sua versione originaria) indicano la serie di emendamenti che incorporano le ultime modifiche tecniche principali apportati al regolamento al momento dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare il medesimo numero allo stesso tipo di veicolo provvisto di un altro tipo di dispositivo di protezione o il cui dispositivo di protezione è installato in maniera diversa, o a un altro tipo di veicolo.
- 4.3. La comunicazione della concessione dell'omologazione o del rifiuto di concessione dell'omologazione per un tipo di veicolo a norma del presente regolamento è trasmessa alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante un modulo conforme al modello riportato nell'allegato 1 del presente regolamento, accompagnato dai disegni del dispositivo di protezione e del suo montaggio forniti dal richiedente per l'omologazione in formato non superiore al formato A4 (210 mm × 297 mm) o ripiegati per ottenere detto formato e in scala appropriata.
- 4.4. Su ogni veicolo conforme ad un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento è apposto, in modo che risulti ben visibile e in un punto dove risulti facilmente leggibile specificato sul modulo di omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto da:
- 4.4.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E», seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione ⁽¹⁾,
- 4.4.2. il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.

⁽¹⁾ 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Jugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (libero), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30 (libero), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (libero), 34 per la Bulgaria, 35-36 (liberi), 37 per la Turchia, 38-39 (liberi), 40 per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (libero), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono concesse dai suoi Stati membri utilizzando il proprio simbolo ECE), 43 per il Giappone, 44 (libero), 45 per l'Australia e 46 per l'Ucraina. I numeri successivi saranno assegnati ad altri paesi secondo la sequenza cronologica di ratifica o adesione all'Accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche omogenee per veicoli con ruote, dotazioni e componenti che possono essere installati e/o utilizzati su veicoli con ruote e alle condizioni di reciproco riconoscimento delle omologazioni concesse sulla base di tali prescrizioni. I numeri così assegnati saranno comunicati dal Segretario generale delle Nazioni Unite alle parti dell'accordo.

- 4.5. Se il veicolo è conforme ad un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più ulteriori regolamenti allegati al presente accordo nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 4.4.1; in tal caso, i numeri del regolamento e di omologazione e i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti a norma dei quali l'omologazione è stata rilasciata nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento sono riportati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.4.1.
- 4.6. Il marchio di omologazione è chiaramente leggibile e indelebile.
- 4.7. Il marchio di omologazione è apposto in prossimità della o sulla targhetta recante i dati di identificazione del veicolo affissa dal costruttore.
- 4.8. Nell'allegato 2 del presente regolamento sono riportati alcuni esempi di disposizione dei marchi di omologazione.
5. PRESCRIZIONI GENERALI
- 5.1. Il dispositivo di protezione è progettato in maniera che:
- 5.1.1. sia necessario disattivare il dispositivo per consentire di sterzare, guidare o spostare in avanti in linea retta il veicolo,
- 5.1.2. in caso di dispositivi di protezione di tipo 4, sia necessario disattivare il dispositivo per liberare la trasmissione. Se il dispositivo in questione è azionato dal comando del dispositivo di stazionamento, esso dovrà intervenire unitamente al dispositivo che disattiva il motore del veicolo,
- 5.1.3. sia possibile estrarre la chiave unicamente con il chiavistello completamente inserito o disinserito. Qualsiasi posizione intermedia della chiave che possa potenzialmente comportare il successivo inserimento del chiavistello, anche se la chiave del dispositivo di protezione è inserita, è esclusa.
- 5.2. Le prescrizioni di cui al punto 5.1 sono soddisfatte unicamente mediante l'applicazione di una chiave.
- 5.3. Il dispositivo di protezione di cui al punto 5.1 e i componenti del veicolo su cui interviene sono progettati in maniera che non sia possibile, con rapidità e senza richiamare l'attenzione, aprire, neutralizzare o distruggere il dispositivo mediante, per l'esempio, l'impiego di strumenti, attrezzature o congegni dal prezzo contenuto, che possano essere agevolmente nascosti e siano facilmente reperibili dal pubblico in generale.
- 5.4. Il dispositivo di protezione è installato sul veicolo come elemento della dotazione di serie (ossia dotazione installata dal produttore del veicolo prima che avvenga la prima vendita al dettaglio). La serratura è saldamente assemblata nel dispositivo di protezione (qualora la serratura possa essere estratta utilizzando la chiave dopo aver rimosso il coperchio o qualunque altro dispositivo di fermo, si riterrà che il corrispondente requisito non sia soddisfatto).
- 5.5. Il sistema di chiusura con chiave prevede almeno 1 000 diverse combinazioni di chiave o un numero pari al numero totale di veicoli fabbricati ogni anno qualora tale numero sia inferiore a 1 000. Sui veicoli di un tipo, la frequenza con cui ricorre ogni combinazione è approssimativamente di una ogni 1 000.
- 5.6. La chiave e la serratura non sono visibilmente codificate.
- 5.7. La serratura è progettata, realizzata e installata in maniera che, una volta raggiunta la posizione di chiusura, la rotazione del cilindro della serratura con una coppia inferiore a 0,245 mdaN risulti impossibile con qualunque altro mezzo che non sia la chiave corrispondente, e
- 5.7.1. per i cilindri di serrature con selettori a perno, non sia possibile posizionare adiacenti uno all'altro più di due selettori identici che agiscono nella stessa direzione e, in una serratura, non vi possa essere più del 60 % di selettori identici,
- 5.7.2. per i cilindri di serrature con selettori a disco, non sia possibile posizionare adiacenti uno all'altro più di due selettori identici che agiscono nella stessa direzione e, in una serratura, non vi possa essere più del 50 % di selettori identici.

- 5.8. I dispositivi di protezione sono in grado di escludere qualsiasi rischio quando il veicolo è in movimento con il motore acceso, come anche il rischio di blocco accidentale che potrebbe, in particolare, compromettere la sicurezza.
- 5.9. Il dispositivo di protezione, qualora si tratti del tipo 1, 2 o 3, è in posizione di attivazione, tanto resistente da sopportare, senza danni al meccanismo sterzante che potrebbero compromettere la sicurezza, l'applicazione, in condizioni statiche e in entrambe le direzioni, di una coppia di 20 mdaN in corrispondenza del piantone dello sterzo.
- 5.10. Il dispositivo di protezione, qualora sia di tipo 1, 2 o 3, è progettato in maniera che lo sterzo possa essere bloccato unicamente con un'angolazione di almeno 20° a sinistra e/o a destra rispetto alla sua posizione diritta nel momento in cui è rivolto in avanti.
6. PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- 6.1. Oltre alle prescrizioni generali di cui al punto 5, il dispositivo di protezione è conforme alle prescrizioni specifiche seguenti:
- 6.1.1. In caso di dispositivi di protezione di tipo 1 o 2, è possibile chiudere la serratura soltanto mediante un movimento della chiave con il manubrio nella posizione corretta per l'inserimento del chiavistello nella corrispondente fessura.
- 6.1.2. In caso di dispositivi di protezione di tipo 3, è possibile precaricare il chiavistello soltanto mediante un intervento distinto da parte dell'utilizzatore del veicolo, abbinato alla rotazione della chiave o in aggiunta ad essa. Non è possibile estrarre la chiave nel momento in cui il chiavistello è stato precaricato, a meno che non vengano rispettate le disposizioni di cui al punto 5.1.3.
- 6.2. In caso di dispositivi di protezione di tipo 2 e 3, non è possibile inserire il chiavistello finché il dispositivo è in una posizione che consente l'accensione del motore del veicolo.
- 6.3. In caso di dispositivi di protezione di tipo 3, nel momento in cui il dispositivo è pronto ad intervenire, non è possibile impedirne l'azionamento.
- 6.4. In caso di dispositivi di protezione di tipo 3, il dispositivo di protezione resta perfettamente funzionante e, in particolare, continua a soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 5.7, 5.8, 5.9 e 6.3 dopo aver subito 2 500 cicli di blocco in ogni direzione della prova specificata nell'allegato 3 del presente regolamento.
7. MODIFICHE DI UN TIPO DI VEICOLO O DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DI UN VEICOLO
- 7.1. Ogni modifica apportata ad un tipo di veicolo o al dispositivo di protezione di un tipo di veicolo è comunicata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di veicolo. In tal caso, l'ufficio può:
- 7.1.1. ritenere che le modifiche apportate non avranno probabilmente ripercussioni negative di rilievo e che in ogni modo il veicolo è ancora conforme alle prescrizioni; oppure
- 7.1.2. richiedere un ulteriore rapporto di prova al servizio tecnico incaricato delle prove.
- 7.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, sono comunicati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 4.3.
8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
- 8.1. Ogni veicolo che rechi un marchio di omologazione prescritto dal presente regolamento è conforme, per quanto riguarda il tipo di dispositivo di protezione, il montaggio di quest'ultimo sul veicolo e i componenti su cui interviene il dispositivo di protezione, al tipo di veicolo omologato.
- 8.2. Per verificare la conformità di cui al punto 8.1, è eseguito un numero sufficiente di controlli casuali su veicoli fabbricati in serie che rechino il marchio di omologazione prescritto dal presente regolamento.

9. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
- 9.1. L'omologazione rilasciata in riferimento ad un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni di cui al punto 8.1 non sono rispettate.
- 9.2. Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti dell'accordo che applicano il presente regolamento trasmettendo copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l'annotazione datata e firmata «OMOLOGAZIONE REVOCATA».
10. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
- Se il titolare di un'omologazione cessa totalmente la produzione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Ricevuta la comunicazione, l'autorità in questione ne informa le altre parti dell'accordo che applicano il presente regolamento trasmettendo copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l'annotazione datata e firmata «PRODUZIONE CESSATA».
11. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
- Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano le omologazioni, cui devono essere inviate le schede di omologazione, rifiuto o revoca dell'omologazione rilasciate in altri paesi.
-

ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'OMOLOGAZIONE (O AL RIFIUTO O ALLA REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE O ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE) DI UN TIPO DI VEICOLO A MOTORE CON MANUBRIO IN RIFERIMENTO ALLA PROTEZIONE DALL'USO NON AUTORIZZATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO n. 62

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]



Nome dell'amministrazione

Omologazione n.:

1. Nome commerciale o marca del veicolo a motore:
2. Tipo di veicolo:
3. Nome e indirizzo del produttore:
4. Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del produttore:
5. Breve descrizione del dispositivo di protezione, del suo montaggio, della sua funzione e del sistema sterzante del veicolo:
6. Veicolo presentato per omologazione in data:
7. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
8. Data del rapporto rilasciato dal servizio in questione:
9. Numero di rapporto rilasciato dal servizio in questione:
10. Omologazione rilasciata/rifutata ⁽¹⁾:
11. Posizione del marchio di omologazione sul veicolo:
12. Luogo:
13. Data:
14. Firma:
15. Alla presente comunicazione sono allegati i seguenti documenti recanti il numero di omologazione prima indicato: disegni, schemi e progetti del dispositivo di protezione, del suo montaggio e dei componenti del veicolo su cui interviene; fotografie del dispositivo di protezione.


⁽¹⁾ Barrare le voci non pertinenti.

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONE DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

Modello A


(cfr. punto 4.4 del presente regolamento)



Il marchio di omologazione di cui sopra apposto su un veicolo indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato, in riferimento alla protezione dall'uso non autorizzato, nei Paesi Bassi (E 4) conformemente al regolamento n. 62 con numero di omologazione 002439. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata a norma dei requisiti del regolamento n. 62 nella sua forma originaria.

Modello B

(cfr. punto 4.5 del presente regolamento)



Il marchio di omologazione di cui sopra apposto su un veicolo indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato, in riferimento alla protezione dall'uso non autorizzato, nei Paesi Bassi (E 4) conformemente ai regolamenti nn. 62 e 10 ⁽¹⁾. Il numero di omologazione indica che, alle date in cui sono state rilasciate le rispettive omologazioni, il regolamento n. 62 non era stato modificato e il regolamento n. 10 già includeva la serie di emendamenti 01.

⁽¹⁾ Tale numero è fornito unicamente a titolo esemplificativo.

ALLEGATO 3

PROVA DI USURA PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI TIPO 3

1. APPARECCHIATURA DI PROVA
 - 1.1. L'apparecchiatura di prova comprende:
 - 1.1.1. un accessorio idoneo per il montaggio dello sterzo campione completo di dispositivo di protezione installato, secondo la definizione di cui al punto 2.3 del presente regolamento;
 - 1.1.2. un mezzo per attivare e disattivare il dispositivo di protezione che dovrà includere l'impiego della chiave;
 - 1.1.3. un mezzo per ruotare il piantone dello sterzo rispetto al dispositivo di protezione.
2. METODO DI PROVA
 - 2.1. Fissare un campione dello sterzo completo di dispositivo di protezione all'accessorio di cui al punto 1.1.1.
 - 2.2. Ogni ciclo della procedura di prova comprende le seguenti operazioni:
 - 2.2.1. *Posizione di avvio*

Disattivazione del dispositivo di protezione e rotazione del piantone dello sterzo in una posizione che impedisca l'inserimento del dispositivo di protezione.
 - 2.2.2. *Dispositivo pronto all'attivazione*

Spostamento del dispositivo di protezione dalla posizione di disattivazione a quella di attivazione utilizzando la chiave.
 - 2.2.3. *Attivazione*

Rotazione del piantone dello sterzo in maniera che la coppia esercitata, al momento dell'inserimento del dispositivo di protezione, sia di $5,88 \text{ Nm} \pm 0,25$.
 - 2.2.4. *Disattivazione*

Disattivazione del dispositivo di protezione con i normali mezzi azzerando la coppia per agevolare il disinserimento.
 - 2.2.5. *Ritorno*

Rotazione del piantone dello sterzo in una posizione che impedisca l'inserimento del dispositivo di protezione.
 - 2.2.6. *Rotazione opposta*

Ripetizione delle procedure descritte ai punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5 nel senso di rotazione opposto del piantone dello sterzo.
 - 2.2.7. L'intervallo di tempo tra due inserimenti successivi del dispositivo è di almeno 10 secondi.
 - 2.3. Il ciclo usurante è ripetuto per il numero di volte specificato al punto 6.4 del presente regolamento.
